



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN PIAZZA DANTE - PIANO TERRA

L'anno duemilacinque, il giorno del mese di gennaio

T R A

la Dott.ssa Barbara Massironi nella sua qualità di Responsabile del Settore 1 – Amministrativo, Contabile e Servizi alla persona del **COMUNE DI OSNAGO** - con sede in Viale Rimembranze 3 a Osnago (LC) - C. Fisc. 00556800134

E

il Sig. **BELLANO PIERALDO** - residente ad Osnago (LC) - Via Marconi 2 in rappresentanza del Comitato per la salvaguardia dell'Ospedale di Merate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1

La dott.ssa Barbara Massironi, nella sua qualità di Responsabile dle Settore 1 del Comune di Osnago, concede al Comitato per la salvaguardia dell'Ospedale di Merate l'uso del locale comunale posto in Piazza Dante - piano terra, adibito a sala riunioni ed individuato in colore rosso nell'allegata planimetria per il periodo dal 4 Gennaio 2005 al 31 Dicembre 2005 alle condizioni di cui ai successivi articoli.

ART. 2

Il Comitato per la salvaguardia dell'Ospedale di Merate potrà utilizzare il locale comunale sopraindicato nei giorni e nelle ore indicate in calce al presente atto.

ART. 3

Il locale si concede esclusivamente per l'utilizzo richiesto: svolgimento di incontri periodici tra i membri del comitato ed i simpatizzanti, con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione d'uso. Le parti si danno reciprocamente atto che i locali costituiscono la sala riunioni comunale, per cui il Comune ha il pieno titolo e diritto di utilizzare detti locali per tale scopo. Il Comune provvederà al riscaldamento, all'illuminazione ed alla pulizia ordinaria secondo gli orari già previsti per lo stabile, senza alcuna modificazione, mentre il Comitato per la salvaguardia dell'Ospedale di Merate provvederà al riordino del locale al termine di ciascun utilizzo.

ART. 4

In considerazione dell'attività svolta nei locali oggetto di concessione, nulla è dovuto al Comune da parte del Comitato per la salvaguardia dell'Ospedale di Merate per l'utilizzo della struttura, né a titolo di cauzione né di canone d'uso.

ART. 5

I locali si consegnano in buono stato di conservazione ex-art. 1575 Cod. Civ., salvo prova contraria da fornirsi entro otto giorni dalla sottoscrizione.

Il Sig. Bellano Pieraldo indica sè stesso quale responsabile di cui si garantisce la presenza in loco nei giorni ed orari di utilizzo della struttura.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

E' proibito al Comitato per la salvaguardia dell'Ospedale di Merate, senza preventivo consenso scritto del Comune, di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti; di porre fissi ed infissi nei muri.

E' altresì proibito al Comitato di utilizzare il locale per attività di promozione, vendita o a qualunque altro scopo di lucro.

ART. 6

Il Sig. Bellano Pieraldo, a nome del Comitato per la salvaguardia dell'Ospedale di Merate, è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. Lo stesso Sig. Bellano esonera ampiamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Comune stesso.

ART. 7

Il Comune si riserva la facoltà, per proprie comprovate esigenze, di stabilire dei cambiamenti negli orari di utilizzo dei locali, come indicato in calce alla presente convenzione. Ugualmente il Comune potrà, sempre per proprie comprovate esigenze, richiedere l'interruzione del presente rapporto di locazione e quindi di avere la disponibilità dei locali in questione, dandone preavviso di almeno un mese al Comitato per la salvaguardia dell'Ospedale di Merate. Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

ART. 8

L'inadempienza da parte del Comitato per la salvaguardia dell'Ospedale di Merate alle condizioni contenute nella presente convenzione comporterà ipso iure la risoluzione del rapporto. Ove il Comune dovesse consentire l'uso dei locali ad altri, questo avverrà in modo da non turbare l'attività di quelli già convenzionati, ai quali l'Amministrazione Comunale, per correttezza, si impegna a fornire debita comunicazione.

ART. 9

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in vigore e degli usi e consuetudini locali in tema di locazioni.

ORARI DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA:

Martedì dalle 21.00 alle 23.15

Letto, confermato e sottoscritto con accettazione espressa di tutti gli articoli.

IL RESP. SETTORE 1
Dott.ssa Barbara Massironi

IL CONDUTTORE
Bellano Pieraldo